

Regolamento elettorale del Forum del Terzo Settore Lombardia

L'Associazione Forum Terzo Settore Lombardia riunitasi il giorno 23 di maggio 2023

Visto lo Statuto sociale che prevede l'adozione di un Regolamento Assembleare che disciplini anche le modalità di elezione delle cariche sociali quali il/la Portavoce, le/i componenti del Coordinamento regionale, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti del Collegio regionale di garanzia

VISTI IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI DELLO STATUTO:

- 5 - Quote sociali
- 6 - Enti Aderenti
- 8 - Assemblea
- 9 - Compiti dell'Assemblea regionale
- 10 – Coordinamento regionale
- 11 - La/il Portavoce
- 12 - l'Organo di controllo
- 14 - Collegio regionale di Garanzia
- 21 - Incompatibilità o ineleggibilità

APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART 1. COMMISSIONE ELETTORALE

Nel corso della riunione in cui indice l'Assemblea per il rinnovo degli organi il Coordinamento regionale nomina, determinandone il numero dei componenti, su proposta del Collegio regionale di Garanzia, una commissione elettorale scegliendone i membri fra i rappresentanti (o loro delegati) dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il numero dei componenti deve essere sempre dispari.

I componenti della Commissione Elettorale non possono essere candidati in nessuno degli organi previsti agli art. 10, 11, 12, 14 dello Statuto.

La Segreteria del Forum è a disposizione della Commissione elettorale per il migliore esercizio delle sue funzioni.

ART. 2 CANDIDATURE

1. Possono candidarsi a Portavoce i rappresentanti dei soci in regola con i versamenti delle quote sociali.
2. Possono candidarsi a componenti del Coordinamento regionale i rappresentanti dei Soci in regola con i versamenti delle quote sociali, o loro delegati.
3. Possono candidarsi a componenti dell'Organo di controllo i rappresentanti (o loro delegati) dei Soci in regola con il versamento della quota sociale o i rappresentanti (o loro delegati) degli enti aderenti al Forum da prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.
4. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
5. Possono candidarsi a componenti del Collegio regionale di Garanzia i rappresentanti (o loro delegati) dei Soci, in regola con il versamento della quota sociale, ~~e loro delegati~~, o i rappresentanti (o loro delegati) degli enti aderenti al Forum da prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.
6. Ciascun socio (o aderente nel caso di rinnovo dell'Organo di Controllo e del Collegio regionale di Garanzia) può presentare la propria candidatura solo se sottoscritta da almeno 1/10 dei soci (e

aderenti nel caso di rinnovo dell'Organo di Controllo e del Collegio regionale di Garanzia) e comunque per uno solo degli organi sociali. Ciascun socio o aderente non può sottoscrivere, per ciascun organo, più di una candidatura. Non sono ammesse in alcun caso le candidature multiple della stessa persona in più organi.

7. Su proposta della/del Portavoce il Coordinamento uscente propone la/il candidata/o alla carica di Portavoce, le/i candidate/i alla carica di Componenti il Coordinamento, l'Organo di Controllo e il Collegio regionale di Garanzia
8. Le Candidature vanno presentate alla Commissione elettorale una settimana prima dell'Assemblea convocata per il rinnovo degli organi.
9. La Commissione elettorale verifica il possesso dei requisiti dei candidati e l'assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità e ne comunica gli esiti ai soci almeno tre giorni prima dell'Assemblea elettiva

Art 3 ELEZIONI

1. L'Assemblea può rinnovare il mandato alla Commissione elettorale nominata dal Coordinamento uscente ovvero sostituirne uno o più componenti. La Commissione Elettorale espressa dall'Assemblea verifica i requisiti formali e le deleghe dei componenti dell'Assemblea regionale ai fini dell'elettorato attivo e passivo.
2. Le modalità di esercizio di voto per l'elezione del Coordinamento, dell'Organo di Controllo e del Collegio regionale di Garanzia sono approvate dall'Assemblea elettiva su proposta della Commissione elettorale.
3. La Commissione elettorale, nel corso dell'Assemblea elettiva, ha il compito di sovrintendere a tutte le operazioni di voto.
4. Ciascun componente dell'Assemblea può votare un solo candidato a Portavoce.
5. Risulterà eletto il Portavoce che avrà raccolto la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti ottenuti si procede ad una nuova votazione.
6. Per i componenti del Coordinamento regionale, risulteranno eletti i candidati che riceveranno più voti garantendo una presenza di almeno il 25% per ciascun genere.
7. Per i componenti dell'Organo di Controllo risulteranno eletti i candidati che riceveranno più voti.
8. Per i componenti del Collegio Regionale di Garanzia risulteranno eletti i candidati che riceveranno più voti.
9. Delle operazioni di voto, La Commissione Elettorale redige apposito verbale da allegare al Verbale dell'Assemblea

ART. 4 - PROCEDURE IN CASI DI DIMISSIONI, DECADENZA, ELEZIONI ANTICIPATE DEGLI ORGANI

1. In caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, si applica la procedura elettorale prevista dal presente regolamento per la sola elezione del Portavoce, il cui mandato termina con la scadenza naturale degli altri Organi in carica.
2. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Coordinamento, l'Assemblea nella prima riunione utile e su proposta del Coordinamento, provvede alla elezione di un nuovo componente, il cui mandato scadrà con quello degli altri componenti del Coordinamento.
3. Il presente Regolamento si applica anche nel caso di elezioni anticipate degli Organi o per le elezioni seguite da mozione/i di sfiducia o dimissioni.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto vigente